



Studio Cirilli

consulenza aziendale, fiscale e del lavoro

AREA AZIENDALE - FISCALE

Dott. Gianluigi Cirilli - Dottore Commercialista
Dott.ssa Paola Morelli - Dottore Commercialista
Dott.ssa Giada Maistro - Dottore Commercialista
Dott. Mauro Bertazzo

AREA CONSULENZA DEL LAVORO

Rag. Francesco Cirilli - Consulente del Lavoro
Dott.ssa Sofia Toniolo

Padova 22.01.2018

A TUTTI I CLIENTI

LORO SEDI

Oggetto: AGEVOLAZIONI ASSUNZIONI 2018

Il primo gennaio 2018 è entrata in vigore la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017: *“Legge di Bilancio 2018”*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017.

Sono state introdotte delle novità in materia di agevolazioni per le assunzioni, ai fini di incentivare l’occupazione stabile dei giovani.

In particolare, è stato previsto un nuovo incentivo per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti di giovani di età inferiore ai 30 anni **che non abbiano mai avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato** con lo stesso o con altri datori di lavoro.

Esclusivamente per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018, l’esonero spetta per le assunzioni dei soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno d’età.

Un’eventuale precedente rapporto di apprendistato che non sia stato confermato al termine del periodo formativo non pregiudica l’ottenimento di tale incentivo.

La formula dell’incentivo prevede un esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite di 3.000 annui riproporzionati ed applicati su base mensile. Vengono tuttavia esclusi dallo sgravio i contributi e premi dovuti all’ Inail.

L’incentivo è usufruibile anche qualora il lavoratore sia stato assunto precedentemente a tempo indeterminato con la relativa fruizione parziale dell’incentivo, il beneficio infatti verrà riconosciuto al nuovo datore di lavoro e indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data della nuova assunzione e potrà essere goduto per il residuo rimanente fino alla piena fruizione.





Si tenga presente che l'esonero contributivo non spetta ai datori di lavoro che nei sei mesi precedenti l'assunzione abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva.

Nel caso in cui il datore di lavoro proceda ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo nei 6 mesi successivi all'assunzione incentivata, dello stesso lavoratore agevolato o di un altro lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva ed inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l'esonero, l'Istituto Previdenziale (INPS) revocherà l'incentivo e procederà al recupero del beneficio già fruito da parte dell'azienda. In tale ipotesi, il recupero dei benefici agevolativi non comporterà alcun effetto nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumeranno il lavoratore per il periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero.

L'esonero contributivo in parola trova applicazione anche:

- in caso di prosecuzione a tempo indeterminato, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato, per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dal mese successivo a quello in cui termina l'applicazione dell'aliquota agevolata di cui all'articolo 47, comma 7 del D.Lgs n. 81/2015, a condizione che il lavoratore non abbia già compiuto il 30° anno di età al momento della prosecuzione del rapporto (35 anni fino al 31 dicembre 2019)
- nel caso di trasformazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018, di un contratto a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il requisito dell'età anagrafica al momento della trasformazione.

Assunzione di studenti

Il comma 108 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2018 prevede l'esonero totale dai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei contributi e premi dovuti all'INAIL e fermi restando i limiti annui e l'età anagrafica dei lavoratori, per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, di:

- studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola-lavoro per almeno il 30% delle ore di alternanza previste dai rispettivi programmi formativi;
- studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore ovvero periodi di apprendistato di alta formazione e ricerca.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.